

Giovedì 5 luglio 2001

3. propone l'istituzione di una giornata europea contro la pena di morte, quale ulteriore mezzo di pressione per ottenere l'abolizione della pena capitale nei paesi nei quali essa esiste ancora;
4. chiede alla Presidenza belga del Consiglio di impegnarsi a ripresentare, stavolta portandola fino alla votazione alla prossima Assemblea generale di settembre delle Nazioni Unite, una risoluzione sull'abolizione della pena di morte e a prendere tutte le misure necessarie per far sì che essa sia approvata;
5. si rammarica che negli Stati Uniti dopo una moratoria di fatto di 38 anni siano riprese le esecuzioni nel quadro della legislazione federale; invita gli USA a sospendere tutte le esecuzioni e a rispettare il divieto di applicare la pena di morte, quale figura in diversi strumenti internazionali, ai minori e ai malati mentali; invita gli USA a ritirare immediatamente le proprie riserve sull'articolo 6 del Patto internazionale sui diritti politici e civili;
6. chiede alla Commissione e al Consiglio di utilizzare pienamente le voci pertinenti del bilancio 2001 per la promozione della democrazia e dei diritti umani, attribuendo priorità ed urgenza ad ogni iniziativa comunitaria volta al conseguimento della moratoria stessa, dell'abrogazione della pena capitale ed al sostegno concreto di tutte quelle organizzazioni non governative che operano in tale senso;
7. chiede alla Commissione di riferirgli periodicamente sull'attuazione di tutte le risoluzioni finora approvate;
8. invita la Federazione russa, la Turchia e l'Armenia a rispettare i propri obblighi in quanto membri del Consiglio d'Europa abolendo immediatamente la pena di morte;
9. è profondamente preoccupato dal nuovo massiccio ricorso alle esecuzioni per reati comuni e in caso di dissenso ideologico e religioso, quale presunto strumento di controllo sociale nella Repubblica popolare cinese e dalla disumanità e segretezza che caratterizzano in Giappone le esecuzioni per impiccagione,
10. chiede alla Commissione di considerare l'abolizione della pena di morte e la moratoria universale sulle esecuzioni capitali elementi essenziali delle relazioni tra l'Unione europea e i paesi terzi e di tenere conto di questa problematica al momento della conclusione di accordi con paesi terzi;
11. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, ai governi dei paesi citati nella presente risoluzione ove si applica la pena di morte, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Presidente della commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite.

16. Candidatura di Pechino alle Olimpiadi del 2008

B5-0487, 0498, 0505 e 0524/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulla candidatura di Pechino a ospitare i Giochi olimpici del 2008

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione nella Repubblica popolare cinese,
- viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali» del 19 marzo 2001, in cui il Consiglio esprimeva la sua preoccupazione per le gravi violazioni dei diritti dell'uomo nella Repubblica popolare cinese,
- vista la candidatura presentata dalla città di Pechino per ospitare i Giochi olimpici del 2008,
- vista la Carta dei Giochi olimpici, in cui si dichiara che l'obiettivo dei Giochi stessi è quello di porre lo sport al servizio dello sviluppo armonico dell'umanità, al fine di creare una società pacifica in cui venga tutelata la dignità umana,

Giovedì 5 luglio 2001

- A. considerando che malgrado le proteste internazionali la Repubblica popolare cinese persiste nella repressione, praticata per decenni, della libertà di opinione e della libertà di manifestare a favore della democrazia,
 - B. considerando la repressione delle minoranze religiose, etniche e di altro tipo, in particolare dei tibetani, degli uighurs e dei mongoli nonché del movimento Falun Gong,
 - C. considerando le frequenti condanne alla pena capitale, con più di mille esecuzioni attestate annualmente, nonché l'ampio ricorso alla tortura da parte della polizia e delle forze militari cinesi,
 - D. ricordando che la Repubblica popolare cinese non ha ancora ratificato il Patto internazionale sui diritti civili e politici,
 - E. considerando che, malgrado il dialogo politico in corso fra l'UE e la Repubblica popolare cinese, le autorità cinesi non hanno adottato alcuna iniziativa significativa in materia di rispetto dei diritti dell'uomo,
 - F. esprimendo preoccupazione per le questioni relative all'ambiente e al benessere degli animali nella Repubblica popolare cinese,
 - G. sottolineando che i progetti relativi alla candidatura di Pechino a ospitare i Giochi olimpici del 2008 comporterebbero la distruzione di un'ampia parte della città vecchia e il trasferimento obbligatorio degli abitanti nelle zone circostanti,
 - H. ricordando che il Comitato olimpico internazionale deve designare il 13 luglio 2001 a Mosca la città che ospiterà i Giochi olimpici del 2008,
1. invita il Comitato olimpico internazionale a definire una serie di orientamenti da applicarsi quale norma generale ai paesi che ospitano i Giochi olimpici, fra cui figurino il rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici;
 2. deplora che la Repubblica popolare cinese non sia manifestamente in grado di rispettare i diritti universali dell'uomo, i diritti civili e i diritti politici, ivi compresa la libertà di religione; ritiene pertanto che questi dati negativi e la repressione nel Tibet, nello Uiguristan e in Mongolia meridionale renda inappropriato l'accoglimento della candidatura di Pechino quale sede dei Giochi olimpici del 2008;
 3. esorta in ogni caso il Comitato olimpico internazionale ad effettuare un'accurata valutazione di impatto ambientale per quanto concerne in particolare le ricorrenti carenze di acqua, l'impatto del turismo di massa e le ripercussioni sociali nella regione circostante Pechino;
 4. invita il Comitato olimpico internazionale a riesaminare la candidatura di Pechino quando le autorità della Repubblica popolare cinese avranno modificato fondamentale la loro politica in materia dei diritti dell'uomo e di promozione della democrazia e dello Stato di diritto;
 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai presidenti dei parlamenti degli Stati membri e al Comitato olimpico internazionale.

17. Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini**B5-0483, 0490, 0495, 0496, 0506 e 0513/2001****Risoluzione del Parlamento europeo sulla posizione dell'Unione europea alla Sessione speciale sull'infanzia dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite***Il Parlamento europeo,*

- viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti dell'infanzia, in particolare quelle 17 dicembre 1998 sui soldati minorenni⁽¹⁾, del 28 gennaio 1999 sulla protezione della famiglia e dell'infanzia⁽²⁾ e del 17 maggio 2001 sulla tratta dei bambini in Africa⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU C 98 del 9.4.1999, pag. 297.

⁽²⁾ GU C 128 del 7.5.1999, pag. 79.

⁽³⁾ «Testi approvati» in tale data, punto 16.